

CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE S.R.L.

STATUTO

Titolo I - Costituzione della società

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

Chioggia Terminal Crociere srl

(in breve C.T.C. srl)

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di Chioggia (VE).

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività portuali e ricettive conseguenti, connesse o complementari al traffico passeggeri nel Porto di Chioggia (Isola Saloni e Val da Rio), compresa la fornitura di tutti i servizi di ricezione, accoglienza e trasferimento dei passeggeri, eventualmente in collegamento con altre strutture logistiche o turistiche della zona e la gestione degli ormeggi per l'approdo, a mero titolo di esempio, di imbarcazioni, navi maggiori e minori, navi da diporto e navi in servizio traghetto (del tipo Ro-Pax e similari). Pertanto la società potrà assumere l'esercizio di operazioni di imbarco, sbarco, supporto e stazionamento di passeggeri e dei beni e mezzi sussidiari al traffico passeggeri, con utilizzazione anche delle infrastrutture e degli altri beni in disponibilità di A.S.Po. Azienda Speciale per il Porto di Chioggia della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, e di quegli altri beni demaniali o privati che fossero a pervenire nella disponibilità della società, per concessione demaniale, per vendita, locazione, comodato, conferimento dei soci o altra forma di acquisizione di disponibilità e possesso. La società potrà compiere ogni attività direttamente o indirettamente necessaria o anche solo utile al raggiungimento degli scopi sociali e quindi, a mero titolo di esempio non esaustivo, assumere o delegare la gestione di terminali portuali destinati a traffico passeggeri e/o stazioni marittime anche per navi in

servizio traghetto e servizi complementari e di impianti ricettivi di ogni tipo e genere, nonché di magazzini ed aree di deposito o di parcheggio e di ogni altra attività accessoria e/o complementare. La società potrà inoltre promuovere, coordinare ed organizzare attività congressuali e/o fieristiche. La società, potrà provvedere tra l'altro: 1) alla pianificazione, alla gestione ed all'utilizzo di tutte le attività e servizi (anche complementari ed accessori), da svolgere sia direttamente che tramite affidamento a terzi, relativi all'esercizio dei terminali - quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, punti di vendita al dettaglio (anche di generi di monopolio), attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la gestione dei parcheggi, l'agenzia di viaggio e turismo, compresi i servizi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche (Capitaneria di Porto, Dogana, P.S., G.d.F.) - nonché relativi all'esercizio di tutta l'area (terreni, banchine, arredamenti, ecc) e di tutte le attrezzature fisse e mobili comprese quelle di banchina e di piazzale, oggetto di concessione. Il tutto nel rispetto delle leggi e regolamenti in vigore; 2) alla manutenzione delle infrastrutture, degli arredamenti, delle attrezzature, ai servizi di controllo, vigilanza, antincendio, pulizia, compresa la pulizia degli specchi acquei antistanti le banchine, di illuminazione, di allacciamento elettrico e ad ogni altro servizio; 3) alle attività prodromiche e alla realizzazione di nuove infrastrutture portuali, arredamenti, attrezzature, ecc., finalizzate al miglioramento ed incremento degli approdi e stazionamento di navi in servizio traghetto e da crociera ed in generale al miglioramento delle condizioni di accoglienza e sosta passeggeri, alle indagini di mercato ed alle attività promozionali e commerciali connesse con l'oggetto sociale. Al fine di svolgere le attività costituenti l'oggetto sociale, la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare o finanziaria, compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie comunque connesse, strumentali o complementari al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta di pubblico risparmio e delle attività disciplinate dalla normativa in

materia di intermediazione finanziaria.

Le attività di cui all'oggetto sociale rientrano nell'ambito della produzione di beni e servizi volti a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, (art. 112 TUEL), nel rispetto dei principi di interesse generale previsti dalla normativa europea e dal Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (D.Lgs n. 175 del 08/09/2016) e in un'ottica di promozione del territorio e dell'economia locale.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Titolo II - Capitale sociale, partecipazioni e finanziamenti

Articolo 5

5.1. Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 40.000,00 (quarantamila/00), ed è suddiviso in quote a sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

5.2. Trasferimento delle quote di partecipazione tra vivi

5.2.1 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto 5.2.3.

5.2.2 - Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, datazione in pagamento e donazione.

5.2.3 - Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti

disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 5.2.1 e 5.2.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione

offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, dalla sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà dalla partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà dalla partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione, di pegno od usufrutto;

il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti;

- nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto al Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sarà possibile senza l'osservanza delle suddetta formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

5.3. Trasferimento delle quote di partecipazione "mortis causa"

5.3.1 -In caso di morte di uno dei soci gli altri debbono decidere se:

- liquidare la quota agli eredi;

- continuare la società con gli eredi stessi (in questo caso la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto);

- sciogliere la società.

5.3.2 - In caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato a sensi del successivo art. 12; il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso. Si applica la disposizione di cui al successivo art. 12.

5.3.3 - Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo art. 13, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza della partecipazione del socio defunto.

5.3.4 - In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto

gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Articolo 6

6.1. Finanziamento dei soci

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi fruttiferi al tasso legale.

6.2. Titoli di debito

La società può emettere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, titoli di debito con decisione dell'organo amministrativo. In caso di Consiglio di Amministrazione, la decisione è assunta con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica. La decisione deve indicare le condizioni del prestito, le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di rimborso.

Titolo III - Decisioni dei soci, assemblea

Articolo 7

7.1. Decisioni dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

7.2. Forma delle decisioni

Le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tutti gli altri casi e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

7.3. Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del

Collegio, lo trasmette a tutti i soci.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di dieci (10) giorni di cui sopra, devono essere comunicati dall'Organo Amministrativo a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di formazione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

7.4. Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'assemblea è convocata, presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od

opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con lettera raccomandata ove siano indicati anche gli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

La convocazione ha luogo mediante lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione dell'Assemblea potrà avere luogo mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi altro sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

7.5. Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo ed a dipendenti della società od alle società da questa controllate, ovvero ai membri di organi amministrativi o di controllo od

ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

7.6. Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

7.7. Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

7.8. Quorum costitutivo e deliberativo.

Le assemblee sono costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze di legge.

I quorum costitutivi e deliberati richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Titolo IV - Amministrazione

Articolo 8

8.1. Struttura dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, oppure da uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile.

All'atto della nomina viene stabilita la durata in carica degli amministratori.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca, la cessazione e la sostituzione sono regolate dalle disposizioni di legge.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, qualora venga meno, per un qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione cessa e deve essere attivato, in via d'urgenza, l'iter per la decisione dei soci in ordine alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'ipotesi in cui la Società risulti a controllo pubblico, i componenti dell'Organo amministrativo non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

8.2. Organo di Amministrazione

In caso di nomina di un organo collegiale, il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza

collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, usando qualunque mezzo di rapida comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

8.3. Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo

trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre (3) giorni dalla sua ricezione.

Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione.

I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di tre (3) giorni di cui sopra, devono essere comunicati a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;

d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro delle decisioni degli amministratori.

8.4. Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

Il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Non è consentito nominare, nel consiglio di amministrazione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

8.5. Rappresentanza della società

La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico o, qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente.

La rappresentanza spetta inoltre all'Amministratore Delegato, se nominato, per

l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, nonché per l'esercizio dei poteri loro conferiti e in giudizio.

8.6. Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, i compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e quelli dell'Amministratore Delegato, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Revisore Unico.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

I soci, con propria decisione, possono, purché nel rispetto della normativa vigente:

- a) riservarsi all'atto della nomina di determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, incluso l'Amministratore Delegato;
- b) in alternativa od in aggiunta, attribuire agli Amministratori una partecipazione agli utili netti di esercizio.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

E' altresì vietato corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Titolo V - Collegio Sindacale

Articolo 9 - Sindaci e controllo legale dei conti

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

E' possibile anche la nomina di un revisore unico.

I sindaci o il revisore unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data

della presentazione ai soci del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Titolo VI - Bilancio, utili e diritto di recesso

Articolo 10 - Esercizi sociali e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro il termine di centoventi (120) o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze, entro il termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio.

Articolo 12 - Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato.

La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza: entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione; in caso di decisioni assunte tramite consenso espresso per iscritto entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso; entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto *inter vivos*.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale o del Revisore Unico il valore della quota di partecipazione per la quale è stato manifestato l'interesse ad esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese.

Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto, contestualmente alla dichiarazione di recesso, contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte dell'Organo Amministrativo del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione della quota determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato applicando i criteri di cui anzi, entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Titolo VII - Disposizioni finali

Articolo 13 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Venezia su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale emetterà giudizio rituale secondo diritto.

Articolo 14 - Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori, nel rispetto della normativa vigente. L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.